CITTA' DI CATANZARO

Prot. n° 53770 del 11 LUG. 2013 N° 18

OGGETTO: **Ordinanza Censimento Amianto nel territorio comunale.**
(Legge Regionale 27 aprile 2011 n. 14)

IL SINDACO

VISTA la legge 27 marzo 1992 n. 257 ad oggetto «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», in particolare, l'art. 12 comma 5 che fa obbligo ai proprietari degli immobili di comunicare alle Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio i dati relativi alla presenza dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici;
VISTI i commi 1 e 2 lett. l) dell'art. 10 della citata legge che dispone l'adozione da parte delle Regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, che devono prevedere, tra l'altro, «il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o d'utilizzazione collettiva e per blocchi d'appartamenti»;
VISTO l'art. 12 del DPR 8 agosto 1994 «Atto d'indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto» che al comma 1 indica le procedure del censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile e dispone al comma 2 che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al tal fine i rispettivi proprietari devono fornire almeno gli elementi informativi indicati nel comma 3, segnatamente: a) i dati relativi al proprietario dell'edificio; b) i dati relativi all'edificio; c) i dati relativi ai materiali contenenti amianto;
VISTO il D.M. 6 settembre 1994 del Ministero della Sanità recante «Normative e metodologie tecniche d'applicazione dell'art.6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata Legge n. 257/92 relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;
VISTA la D.G.R. 17 giugno 2003, n. 454, Allegato C, punto 15.5.1, recante «Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla D.G.R. n. 9352 del 30 dicembre 1996» e il punto 15.8 dello stesso Allegato C «Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile»;
VISTO il D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, Ministero dell'Ambiente, avente ad oggetto l'adozione del «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinanti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni»;
VISTO il D.M. 29 luglio 2004 n. 248, Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, recante l'adozione del «Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte IV in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2011 n. 14, recante «Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto»;
VISTA la D.G.R. 4 maggio 2012 n. 201, pubblicata sul B.U.R.C. 1° giugno 2012 n. 10, recante «Istituzione dell'Unità Speciale Amianto (USA) di cui all'art. 3 della Legge Regionale 27 aprile 2011 n. 14»;

RILEVATO:

- che l'Unità Speciale Amianto (USA) sopra indicata rappresenta una speciale unità organizzativa a carattere temporaneo costituita presso l'Assessorato all'ambiente da personale del Dipartimento dell'ambiente, del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACal), con la funzione di provvedere, con la collaborazione delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), delle Province, dei Comuni, delle organizzazioni pubbliche e private interessate:
  - *a*) alla creazione, entro trenta giorni dalla sua istituzione, di un portale informatico sulla normativa vigente e sugli strumenti messi a disposizione dalla regione, sulla pericolosità dell'amianto e sulle procedure di rimozione nonché per visionare l'albo delle imprese;
  - *b*) alla redazione di un opuscolo informativo da inviare ai soggetti preposti al censimento al fine di fornire le necessarie indicazioni ai soggetti interessati;
  - *c*) alla predisposizione ed all'aggiornamento del Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, denominato «Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)»;
  - *d*) al monitoraggio delle patologie correlabili all'amianto;
  - *e*) alla definizione dei criteri di assegnazione delle sovvenzioni per lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;
  - *f*) al trattamento ed all'aggregazione dei dati derivanti dall'attività di censimento;
  - *g*) alla definizione delle linee guida per la redazione da parte dei Comuni del Piano comunale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di seguito denominato Piano Comunale Amianto (PAC);
  - *h*) al monitoraggio, in collaborazione con le ASP e l'ARPACAL, dei siti di proprietà pubblica o ad utilizzo pubblico che presentano maggiore pericolosità per la collettività (art. 3, L.R. n. 14/2011 citata);
- che il Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC), di durata quinquennale, è aggiornato ogni due anni con deliberazione della Giunta Regionale o in seguito a modifiche legislative o per le conoscenze acquisite durante la sua attuazione, contiene, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. *a*), della già citata L.R. n. 14/2011, il «censimento, effettuato dall'ASP in collaborazione con i Comuni, degli impianti, degli edifici pubblici e privati, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nonché delle località che presentano affioramenti naturali di rocce contenenti amianto/;
- che per l'attuazione del censimento dell'amianto sul territorio della Regione Calabria, l'articolo 6 della stessa legge, recante «Obbligo dei proprietari e attività dei Comuni», prescrive l'obbligo da parte di soggetti pubblici e privati proprietari:
  a) di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto della comunicazione di tale condizione alle ASP territorialmente competenti;
  b) impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare alle stesse ASP ed alla Regione la quantità di amianto smaltito e di aggiornare l'informazione annualmente.

L'obbligo di detta comunicazione deve seguire la tipologia e le modalità stabilite nel PRAC.

I Comuni per il conseguimento della finalità del censimento di manufatti contenenti amianto nell'ambito del proprio territorio con specifica Ordinanza Sindacale attivano uno sportello informativo-ricettivo per l'espletamento delle pratiche di censimento fornendone ampia informazione e pubblicizzazione alla cittadinanza mediante affissione di avvisi presso le bacheche e gli uffici comunali, sistemi informatici e la stampa. Inoltre per agevolare gli adempimenti dei soggetti interessati dagli obblighi della normativa, i Comuni possono inviare un apposito modello che gli stessi soggetti devono restituire al Comune debitamente compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento.

I soggetti inadempienti saranno esclusi dai benefici di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14/2011, che prevede la concessione da parte della Regione Calabria di contributi per gli interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti su edifici o aree di proprietà pubblica e privata nonché per le aziende operanti nel settore di rimozione e smaltimento secondo modalità ed entità definite nel PRAC.

I soggetti che effettuano la rimozione dei manufatti in amianto a seguito di apposita denuncia prevista dal censimento, dovranno consegnare documentazione integrativa per consentire l'aggiornamento degli archivi contenenti i dati censiti dell'amianto.

I proprietari pubblici e privati, in caso di deterioramento dello stato del manufatto censito (per cause accidentali e non), sono obbligati ad aggiornare o integrare la documentazione di denuncia precedentemente presentata e nel caso in cui l'amianto presente nell'immobile censito sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare rischio per la salute pubblica, sono tenuti ad attuare le operazioni e gli interventi di bonifica secondo le modalità del D.M. 6 settembre 1994.

VISTO l'articolo 10, comma 5, della Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14;

RAVVISATA la necessita e l'urgenza di provvedere alla realizzazione del processo conoscitivo sulla localizzazione e diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare situazioni di pericolo per la

salute pubblica dovute al disperdimento di fibre nocive, in attuazione delle specifiche finalità perseguite dalla Legge Regionale 27 aprile 2011 n. 14;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI, in particolare, i commi 5 e 6 dell'art. 50 e l'art. 54 del predetto TUEL n. 267/2000 (quest'ultimo nel testo sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125);
VISTO il D.M. 5 agosto 2008 ad oggetto «Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2008, n. 186;

ORDINA

1. È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto di darne comunicazione all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro;
2. A tutti i proprietari di impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto di comunicare all'ASP di Catanzaro e alla Regione Calabria la quantità di amianto smaltito, e di aggiornare l'informazione annualmente, così come prescritto dall'articolo 6 della Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14.
3. Che per agevolare il censimento degli immobili contenenti amianto, i suddetti proprietari potranno rivolgersi allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) attivato presso il Settore Igiene Ambientale di questo Ente, presso cui sono disponibili gli appositi modelli:
Settore Igiene Ambientale, Corso Mazzini n° 188, Catanzaro
tel. n. 0961.881810/0961.881807; - fax n. 0961.881332; - Email: igieneambientale@comunecz.it;
- PEC: igieneambientale@certificata.comune.catanzaro.it; - Referente Geom. Pasquale Scamardì.
4. I suddetti modelli dovranno essere ritirati a cura dei proprietari obbligati a comunicare i dati relativi all'amianto *entro 15 (quindici) giorni* dalla data della presente ordinanza.
5. I proprietari dei siti e manufatti contenenti amianto (per i condomini gli amministratori, per le Società i legali rappresentanti), *entro 45 (quarantacinque) giorni dal ritiro del modello di cui sopra*, devono consegnare o spedire a mezzo raccomandata postale, il modello debitamente compilato allo sportello informativo-ricettivo di cui sopra del Comune di Catanzaro, che ne curerà l'inoltro all'ASP di Catanzaro per l'aggiornamento dei registri istituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 14/2011:
a) registro pubblico degli edifici industriali ed ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto;
b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
Gli elementi acquisiti costituiscono anche la base del Piano Comunale Amianto (PAC), che sarà redatto secondo gli indirizzi contenuti nel «Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)» per formare il piano di azione annuale per la progressiva riduzione della presenza di amianto nei siti di competenza. Il PAC sarà aggiornato annualmente sia in seguito al verificarsi di nuove situazioni, sia per gli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge.

INFORMA

- che la consegna/spedizione del modulo di censimento, debitamente compilato, allo sportello informativo-ricettivo (ufficio censimento amianto) del Comune di Catanzaro **sostituisce** la comunicazione a carico dei proprietari degli immobili, prescritta dall'art. 12, comma 5, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dall'art. 6, comma 1, della più volte citata legge regionale 27 aprile 2011, n. 14 di cui al punto 1. della presente ordinanza.

AVVERTE

- che l'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, *compresa tra Euro 2.582,29 ed Euro 5.164,57* in relazione ai quantitativi e alla pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge n. 257/92 e dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 14/2011;
- che i proprietari, in caso di deterioramento dello stato del manufatto censito (per cause accidentali e non), sono obbligati ad aggiornare o integrare la documentazione di denuncia precedentemente presentata e l'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, *compresa tra Euro 50,00 e Euro 100,00*, in relazione ai

quantitativi e alla pericolosità dell'amianto e allo stato di conservazione del materiale stesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 14/2011;
- che, nel caso in cui l'amianto presente nell'immobile censito è in condizioni di deterioramento tali da rappresentare un rischio per la salute pubblica, il proprietario è obbligato ad attuare le procedure e gli interventi secondo quanto stabilito dal D.M. 6 settembre 1994.

DISPONE

- il Dirigente del Settore Igiene Ambientale, Ing. Giovanni Ciampa, è incaricato di curare i successivi e/o consequenziali adempimenti amministrativi e gestionali derivanti dalla presente Ordinanza;
- di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza, al Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Giunta e all'Assessore all'Ambiente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Catanzaro, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro, alla Presidenza CdA dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACal), al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, al Questore di Catanzaro, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, al Comando del Corpo di Polizia Locale, al Dirigente del Settore Servizi Finanziari di questo Comune.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-line ed è immediatamente esecutivo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ricorso davanti al TAR di Catanzaro, oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa data di pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
del Settore Igiene Ambientale
Ing. Giovanni Ciampa

MUNICIPIO DI CATANZARO - Settore Igiene Ambientale

IL SINDACO
Sergio Abramo